

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3411**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IOANNUCCI, SALZANO, PASINATO, SALINI, BOREA, BARELLI, GRECO, COSTA, MAFFIOLI, OGNI-BENE, DANZI, MINARDO, D’AMBROSIO, CONTESTABILE, MANFREDI, CARRARA, SAMBIN, GIRFATTI, FIRRARELLO, MARANO, FABBRI e COMINCIOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2005**

---

Norme in materia di etichettatura dei prodotti alcolici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il consumo di alcool è un comportamento sempre più diffuso nella popolazione italiana e, nel corso degli ultimi anni, ha assunto una connotazione sostanzialmente differente rispetto agli aspetti tradizionalmente alimentari che caratterizzavano il bere delle generazioni passate.

I recenti, profondi cambiamenti rilevati nei significati del bere hanno indubbiamente influenzato un rinnovamento della cultura e delle abitudini del bere di gran parte della popolazione.

Il significato del bere è estremamente variabile e per la maggioranza degli individui consumare una bevanda alcolica costituisce parte integrante e normale della vita sociale; meno diffusa è, invece, la consapevolezza che il danno, attivo e passivo, che può essere causato dall'alcool si estende, oltre che a chi sceglie di bere, alle famiglie e all'intera società.

I prodotti alcolici sono responsabili di circa il 9 per cento del totale delle malattie nella regione europea, aumentando il rischio di cirrosi epatica, di alcuni tipi di tumore,

dell'aumento della pressione sanguigna, d'infarto e di malformazioni congenite.

A livelli alti di consumo, l'alcool aumenta il rischio di improvvisa morte coronarica. Inoltre, accresce il rischio di problemi familiari, lavorativi e sociali quali la dipendenza dall'alcool, gli incidenti, le aggressioni.

Il presente disegno di legge si propone, attraverso la regolamentazione dell'etichettatura dei prodotti alcolici, di sensibilizzare ed informare i consumatori di alcool, in particolare i giovani, sulle conseguenze dannose, per la salute e la vita sociale in genere, a cui l'abuso di alcool può portare.

Il presente disegno di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità, l'articolo 2 definisce in modo univoco cosa si intende per «bevanda alcolica», l'articolo 3 entra nel vivo e stabilisce dettagliatamente la procedura di etichettatura dei prodotti alcolici, l'articolo 4 contiene disposizioni transitorie ed infine l'articolo 5 si occupa dell'impianto sanzionatorio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge stabilisce norme in materia di etichettatura dei prodotti alcolici, con le avvertenze relative alla pericolosità per la salute, le indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle confezioni dei prodotti alcolici e talune prescrizioni relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni sui loro effetti dannosi.

## Art. 2.

*(Definizione di sostanze alcoliche)*

1. Ai fini dell'etichettatura prevista della presente legge, si intendono per «bevande alcoliche» tutti quei prodotti alimentari che contengono più di 10 gradi di alcool.

## Art. 3.

*(Etichettatura)*

1. Oltre all'indicazione del tasso alcolico, le confezioni che contengono bevande alcoliche devono recare obbligatoriamente le seguenti avvertenze:

*a) avvertenze generali:*

1) l'alcool può avere effetti nocivi se non è usato con moderazione;

*b) avvertenze supplementari:*

1) l'alcool aumenta il rischio di cirrosi epatica;

2) l'alcool può generare malattie cardio vascolari;

3) la dipendenza dall'alcool accresce il rischio di incidenti.

2. Le avvertenze generali di cui al comma 1, lettera *a*) sono stampate sulla superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno e coprono almeno il 30 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione sulla quale sono stampate.

3. Le avvertenze supplementari di cui al comma 1, lettera *b*) si alternano in modo da comparire con regolarità, sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno e coprono almeno il 40 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di bevande alcoliche sulla quale è stampata.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è predisposto il testo delle avvertenze e delle indicazioni di cui al presente articolo specificando in maniera analitica le modalità e le caratteristiche della loro apposizione.

5. Le avvertenze e le indicazioni di cui al presente articolo sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati al consumo nel territorio nazionale.

#### Art. 4.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Le confezioni di bevande alcoliche non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere commercializzate fino al 30 dicembre 2007.

## Art. 5.

*(Controllo e sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica, immette sul mercato, importa od esporta prodotti non conformi a quanto prescritto dalla presente legge è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria all'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 689 del 1981 è presentato al Prefetto.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





